

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32077 Anno 2019

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 09/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso 23310-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO N 42, presso GNOSIS FORENSE SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE DI FIORE;

- ricorrente -

contro

CAPUTO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE RIJLI;

- controricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS - SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

- resistente -

avverso la sentenza n. 323/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO CHE

la Corte d'appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione a intimazione di pagamento avente ad oggetto crediti previdenziali dovuti da Caputo Vincenzo;

a fondamento della decisione la Corte territoriale, richiamando il dictum di Cass. S.U. n. 23397 del 18 novembre 2016, rilevò la prescrizione dei crediti intervenuta dopo la notifica delle cartelle sottese all'intimazione;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate - riscossione, subentrata a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di unico motivo;

Caputo Vincenzo ha resistito con controricorso, mentre l'INPS ha prodotto procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO CHE

Con unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., art. 49 D.P.R. 602/73 e 17 D.lgs. n. 46/99 poichè la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile ai fini del computo del termine prescrizione del credito esattoriale il termine breve di cui all'art. 3 c. 9 e 10 della l. n. 335/95 senza considerare l'effetto novativo conseguente alla notifica delle cartelle di pagamento che comporterebbe l'applicabilità del termine lungo decennale;

la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., poiché sui punti contestati la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità e l'esame dei motivi non offre elementi nuovi rispetto all'elaborazione giurisprudenziale consolidata (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);

soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: <La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura

previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)>;

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che <In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizione, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)>;

allo stesso modo non assume rilievo il richiamo all'art. 20 comma 6 del d.lgs n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza nei confronti del solo Caputo e senza alcun provvedimento in ordine alle spese nei confronti dell'Inps, in mancanza di sostanziale attività difensiva;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ^{ref. parte del coatto ricorrente} delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 10/9/2019